# **DCO 17/11**

VALUTAZIONE DI POSSIBILI MODIFICHE DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 155/08

Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11

Orientamenti finali

19 maggio 2011

#### Premessa

Con la deliberazione ARG/gas 155/08, approvata in data 22 ottobre 2008, l'Autorità ha emanato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione (c.d. smart meter), per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.

In data 6 novembre 2008 l'Autorità ha approvato la RTDG con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012.

Le modifiche della RTDG proposte nel presente documento per la consultazione sono principalmente finalizzate a riformare la regolazione tariffaria del servizio di misura, nell'ottica di migliorare l'aderenza ai costi (efficienti) delle tariffe di riferimento e di meglio differenziare il livello dei ricavi ammessi per le imprese distributrici in funzione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08.

Le proposte formulate nel presente documento per la consultazione tengono conto degli esiti delle consultazioni precedenti e del lavoro preparatorio per l'approvazione della deliberazione ARG/gas 155/08, ed in particolare dell'analisi costi/benefici riportata in appendice alla Relazione Tecnica della medesima deliberazione, nonché delle più recenti segnalazioni delle imprese di distribuzione e delle loro associazioni di categoria, e rappresentano gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di regolamentazione tariffaria dei sistemi di telegestione/telelettura dei misuratori del gas nella distribuzione del gas naturale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (tariffe@autorita.energia.it) entro e non oltre il 30 giugno 2011.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: tariffe@autorita.energia.it

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02 65565311 fax 0265565222 sito internet: www.autorita.energia.it

# **SOMMARIO**

1.	Introduzione	3
	Evoluzione normativa	3
	Evoluzione tecnologica	4
2.	La regolamentazione tariffaria del servizio di misura prevista dalla RTDG e le	
	principali criticità rispetto alla telegestione	
	Lo schema tariffario generale	
	Unbundling delle tariffe di riferimento	
	Il perimetro del servizio di misura	
	Sistemi di telegestione e gruppi di misura – aspetti definitori	
	Le componenti tariffarie della tariffa di riferimento a copertura dei costi relativi servizio di misura	
	Vincoli ai ricavi ammessi	7
3.	Oggetto, obiettivi e struttura del documento	7
4.	Costi relativi ai gruppi di misura	
	Costi di capitale relativi ai gruppi di misura	
	Costi operativi relativi ai gruppi di misura	
	Problematiche specifiche	9
	Verifiche dei gruppi di misura	
	Ammortamenti riconosciuti in caso di sostituzione dei misuratori	
	Le proposte dell'Autorità	
	Mantenimento dell'attuale impostazione per i costi di capitale di località	
	Differenziazione del corrispettivo unitario $t(ins)_t^{opex}$	
	Riconoscimento del costo residuo non ammortizzato	13
5.	Costi relativi agli elementi dei sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura	14
	Costi di capitale relativi ai sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura	.14
	Costi operativi relativi alla raccolta e validazione dei dati	15
	Problematiche specifiche relative all'alimentazione di misuratori e concentratori	16
	Le proposte dell'Autorità	
	Copertura dei costi di capitale centralizzati relativi a sistemi di telegestione	
	Componente a copertura dei costi operativi di raccolta e validazione dei dati	
	Costi connessi con l'alimentazione dei gruppi di misura e dei concentratori	19
6.	Sintesi delle proposte	
	Le componenti tariffarie della tariffa di riferimento a copertura dei costi relativi	
	servizio di misura	
	I vincoli tariffari relativi al servizio di misura	
	Perequazione del servizio di misura	.21

#### 1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione ARG/gas 155/08, approvata in data 22 ottobre 2008 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08), l'Autorità ha emanato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione (c.d. *smart meter*), per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.
- 1.2 In data 6 novembre 2008 l'Autorità ha approvato la RTDG¹ con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012 sulla base dei costi dell'anno di riferimento 2006.
- 1.3 Le previsioni della RTDG tengono in considerazione gli sviluppi prevedibili dei sistemi di misura collegati all'introduzione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08; tuttavia, da un lato l'evoluzione normativa, dall'altro l'evoluzione tecnologica, hanno avuto sviluppi ulteriori rispetto alla situazione ipotizzabile alla fine dell'anno 2008<sup>2</sup>.

### Evoluzione normativa

- 1.4 Per quanto riguarda gli aspetti normativi, si evidenzia in particolare l'emanazione della legge 23 luglio 2009, n. 99<sup>3</sup> (di seguito legge n. 99/09), a cui sono riconducibili diversi aspetti in grado di produrre un impatto sulla regolamentazione tariffaria. Si citano in particolare i seguenti punti:
  - il comma 21 dell'articolo 30 stabilisce che "La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura <CE> apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio":
  - il comma 23 dell'articolo 30 stabilisce che "Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura <CE> ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione";
  - il comma 25 dell'articolo 30 stabilisce che, ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità definisce le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente;
  - il medesimo comma 25 prevede come l'Autorità possa disporre la sostituzione dei misuratori volumetrici a pareti deformabili con contatori elettronici teleletti e telegestiti, che assicurino vantaggi ai consumatori finali in termini di maggiori informazioni nonché di riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la sigla RTDG viene indicata la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08 del 6 novembre 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peraltro, si osserva come, con la segnalazione al Parlamento PAS 1/08 del 11 marzo 2008, l'Autorità aveva sollecitato l'armonizzazione della disciplina fiscale con la normativa metrologica, nonché l'introduzione di una disciplina organica della verificazione periodica dei contatori del gas e della loro vita utile.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Di seguito: Legge 99/2009.

- 1.5 Sempre sul versante normativo va poi osservato che non sono ancora stati emanati i decreti attuativi relativi all'esecuzione dei controlli metrologici sugli strumenti di misura previsti dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22/07 (di seguito: decreto legislativo 22/07) e pertanto permangono incertezze che potrebbero avere impatti sulla regolazione.
- 1.6 Ai sensi del medesimo decreto legislativo è stato, però, emanato il 18 gennaio 2011, il decreto ministeriale n. 32<sup>4</sup>, che pur riguardando fattispecie diverse dal gas naturale (ad esempio, i gas liquefatti), comunque nella sua impostazione rileva come i decreti di cui all'articolo 19, comma 2, potrebbero prevedere una differenziazione degli obblighi con riferimento sia alla tipologia di verifica, sia alla sua frequenza, in funzione della natura del misuratore, sia ai soggetti obbligati.

## Evoluzione tecnologica

- 1.7 Per quanto riguarda gli aspetti di evoluzione tecnologica, con la comunicazione del 12 novembre 2010, le associazioni di categoria Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility hanno segnalato una serie di criticità relative alle soluzioni tecnologiche e al loro livello di affidabilità in relazione a:
  - tecnologie disponibili per l'installazione di gruppi di misura aventi i requisiti funzionali minimi richiesti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 e loro costi;
  - soluzione per la realizzazione di sistemi di telecomunicazione per la trasmissione dei dati:
  - modalità di alimentazione dei gruppi di misura.
- 1.8 Con la comunicazione sopra citata, le associazioni di categoria menzionate hanno, inoltre, chiesto all'Autorità di predisporre una integrazione alla regolazione tariffaria esistente volta a garantire la piena copertura dei costi operativi e di investimento conseguenti agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08.
- 1.9 A seguito della detta segnalazione, in data 10 dicembre 2010 e in data 12 gennaio 2011, presso la sede dell'Autorità si sono tenuti due incontri con le imprese di distribuzione e le associazioni di categoria. Dagli incontri è emerso come la regolazione tariffaria prevista dalla RTDG, a parere delle imprese di distribuzione rappresentate, risulti non completamente adeguata, con particolare riferimento agli aspetti di:
  - riconoscimento puntuale dei costi sostenuti per i sistemi di telegestione;
  - riconoscimento dei costi operativi, evidenziando, in particolare, le criticità connesse ai costi di manutenzione e ai riflessi sulla potenziale scelta d'impresa tra esercitare l'attività in proprio o in *outsourcing*;
  - natura dei costi considerati ai fini tariffari, anche con riferimento alla enunciata valutazione dei nuovi investimenti basata su costi *standard*;
  - riconoscimento del valore residuo dei misuratori tradizionali da sostituire.
- 1.10 Con la deliberazione 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11 è stato pertanto avviato un procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti di modifica e integrazione della regolazione tariffaria vigente per il servizio di misura del gas naturale. Tale deliberazione prevede espressamente (punto 3) che si possano rendere disponibili documenti per la consultazione dei soggetti interessati o delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, anche al fine di acquisire elementi puntuali, anche quantitativi, in relazione alle criticità segnalate.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Decreto 18 gennaio 2011, n. 32 recante: "Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)".

# 2. La regolamentazione tariffaria del servizio di misura prevista dalla RTDG e le principali criticità rispetto alla telegestione

# Lo schema tariffario generale

- 2.1 Le norme relative alla regolazione del servizio di misura del gas naturale sono contenute nella RTDG. Lo schema tariffario generale adottato per il servizio di misura ricalca quello previsto per il servizio di distribuzione.
- 2.2 Secondo tale schema è prevista la determinazione di:
  - tariffe di riferimento, utilizzate per il calcolo del vincolo ai ricavi ammessi;
  - vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio, riconosciuto agli esercenti il servizio a copertura dei propri costi;
  - tariffe obbligatorie applicate alle controparti dei contratti per l'erogazione del servizio (utenti della rete);
  - ammontari di perequazione, riconosciuti agli esercenti il servizio a compensazione degli squilibri tra ricavo effettivo conseguito dall'applicazione della tariffa obbligatoria e ricavo ammesso dai vincoli.

# Unbundling delle tariffe di riferimento

- 2.3 Le tariffe di riferimento sono disaggregate per servizio svolto e in relazione alla natura del costo. Si distinguono così componenti a copertura dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento del capitale investito) e componenti tariffarie a copertura dei costi operativi; queste ultime ulteriormente distinte in componenti a copertura dei costi per i servizi di installazione/manutenzione e componenti a copertura dei costi per i servizi di raccolta/validazione/registrazione delle misure.
- 2.4 Per quanto riguarda i costi di capitale è prevista un'ulteriore distinzione delle componenti. Si distinguono componenti a copertura dei costi di capitale relativi a cespiti centralizzati e componenti a copertura dei costi di capitale relative a cespiti di località. I costi di capitale relativi a cespiti centralizzati trovano copertura nella componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$ .

## Il perimetro del servizio di misura

2.5 La definizione dell'attività di misura contenuta nella RTDG rimanda alla definizione contenuta al comma 4.17 dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU). Secondo la definizione contenuta nel TIU l'attività di misura, per quanto riguarda il gas naturale, "comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione e all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato".

### Sistemi di telegestione e gruppi di misura – aspetti definitori

2.6 Con riferimento agli elementi fisici di tale attività, l'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, come successivamente modificato e integrato, definisce il

- sistema di telegestione come l'insieme del centro di telegestione, dei concentratori dati, dei gruppi di misura e dei relativi sistemi di telecomunicazione.
- 2.7 La RTDG (comma 1.1), inoltre, definisce come gruppo di misura "la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale", precisando che il gruppo di misura "è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati".

# Le componenti tariffarie della tariffa di riferimento a copertura dei costi relativi al servizio di misura

- 2.8 Alla copertura dei costi relativi ai servizi di misura concorrono, pertanto, le seguenti componenti della tariffa di riferimento:
  - la componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  (in quota parte), a copertura dei costi di capitale inerenti i sistemi di trasmissione/elaborazione/registrazione/archiviazione dei dati di misura;
  - la componente  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ , a copertura dei costi di capitale di località (misuratori, correttori, trasduttori, ecc.);
  - la componente  $t(ins)_{t,}^{opex}$  a copertura dei costi relativi a funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura;
  - la componente  $t(rac)_t^{opex}$  a copertura dei costi relativi a funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure.
- 2.9 I valori della componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  sono calcolati in modo parametrico, sulla base dei dati aggregati di bilancio delle imprese del settore rilevati al 31 dicembre 2006 e aggiornati in funzione del tasso medio di variazione degli investimenti rilevato in ciascun anno.
- 2.10 Le componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale relativi a immobilizzazioni di località vengono valorizzate sulla base degli investimenti effettivamente sostenuti ed evidenziati nelle fonti contabili obbligatorie e, a regime, verranno valorizzate a costi *standard*. Nel caso del servizio di misura appartengono ai cespiti di località le sole tipologie relative a gruppi di misura convenzionali, ivi compresi i trasduttori di segnale, e a gruppi di misura elettronici, come identificate al comma 5.2, lettere a) e b) della RTDG.
- 2.11 I valori delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura sono determinati sulla base dei costi unitari medi sostenuti dalle imprese nell'anno 2006<sup>5</sup> e vengono aggiornati annualmente (comma 42.1 RTDG) applicando:
  - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
  - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per la precisione, nel caso dei costi operativi di raccolta, validazione e registrazione delle misure è stata utilizzata la mediana dei costi unitari. Per approfondimenti si veda il capitolo 20 della Relazione AIR alla deliberazione ARG/gas 159/08.

### Vincoli ai ricavi ammessi

- 2.12 Sulla base delle disposizioni dell'articolo 30 della RTDG, per ciascun anno t, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c, è definito un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura  $VRM_{t,c}$ , suddiviso in due elementi:
  - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale  $VRM_{t,c}^{capex}$ ;
  - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi: *VRM* <sub>t.c</sub> operativi:  $VRM_{t.c}^{opex}$ .
- 2.13 In base a quanto previsto dall'articolo 31 della RTDG, per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{capex} = \sum_{i} t(mis)_{t,c,i}^{capex} \cdot NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove

- $t(mis)_{t,c,i}^{capex} \cdot NUA_{t,c,i}^{eff}$  è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località i servita dall'impresa distributrice c.
- 2.14 In relazione all'articolo 31 della RTDG, per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{opex} = \sum_{i} (t(ins)_{t}^{opex} + t(rac)_{t}^{opex}) \cdot NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove

- $(t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex}) \cdot NUA_{t,c,i}^{eff}$  è il vincolo a copertura dei costi operativi per la singola località *i* servita dall'impresa distributrice *c*.
- 2.15 Come anticipato al precedente paragrafo 2.2, la somma dei vincoli ai ricavi ammessi viene confrontata con i ricavi effettivi conseguiti dall'applicazione della tariffa obbligatoria, determinando l'ammontare di perequazione a debito o credito per ciascuna impresa distributrice.

## 3. Oggetto, obiettivi e struttura del documento

- 3.1 Il presente documento per la consultazione contiene proposte di modifica della RTDG limitatamente alle tariffe di riferimento a copertura dei costi relativi al servizio di misura, finalizzate da un lato a migliorare l'aderenza ai costi (efficienti) delle medesime tariffe e dall'altro a meglio differenziare il livello dei ricavi ammessi per le singole imprese distributrici in funzione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 e dei costi ad essi conseguenti.
- 3.2 Si precisa che, sulla base del mandato indicato dalla deliberazione ARG/gas 36/11, il presente documento per la consultazione non analizza le tematiche relative a eventuali ipotesi di differimento degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08.
- 3.3 Il presente documento si propone di acquisire il parere degli operatori, delle associazioni di categoria che li rappresentano, delle associazioni dei consumatori e di ogni altro soggetto interessato, sulle criticità e sulle proposte per un loro superamento dell'attuale regolamentazione tariffaria alla luce dell'evoluzione dei sistemi di misura del gas naturale, collegata all'introduzione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08.

- 3.4 I contributi inviati saranno valutati nel loro complesso, considerando le interrelazioni tra le proposte e il loro impatto sul sistema tariffario in generale, alla luce degli obiettivi finali dell'attività di regolamentazione, riconducibili alla protezione del consumatore e allo sviluppo di un sistema concorrenziale. La valutazione terrà conto anche dell'aderenza delle proposte ai principî della regolamentazione tariffaria, ovvero quelli di preservare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e di garantire uno sviluppo efficiente dei servizi a rete, nel rispetto della neutralità tecnologica delle scelte delle imprese.
- 3.5 Le proposte delineate tengono, anche, conto del fatto che gli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 prevedono scadenze differenziate che si estendono fino all'anno 2016. Si ritiene pertanto necessario dare agli operatori un orizzonte temporale delle proposte che si estenda oltre l'attuale terzo periodo regolatorio.
- 3.6 L'analisi delle criticità e delle proposte di regolazione è stata sviluppata distinguendo tra costi relativi ai gruppi di misura e costi relativi alle restanti parti dei sistemi di telegestione. Nel capitolo 4 sono analizzate le tematiche relative alle modalità di copertura dei costi dei gruppi di misura e nel capitolo 5 sono oggetto di analisi le questioni relative al riconoscimento dei costi relativi alle componenti dei sistemi di telegestione diverse dai gruppi di misura. Nel capitolo 6 è contenuta una sintesi delle principali proposte.

# 4. Costi relativi ai gruppi di misura

## Costi di capitale relativi ai gruppi di misura

- 4.1 L'Autorità ritiene che gli obblighi introdotti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 non producano criticità in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi di capitale relativi ai gruppi di misura, se si eccettua una problematica specifica relativa al riconoscimento del costo residuo dei misuratori tradizionali sostituiti, riconducibile peraltro all'applicazione delle disposizioni introdotte con la legge 99/09.
- 4.2 Dal punto di vista tariffario i costi di capitale relativi ai gruppi di misura sono riconosciuti, allo stato attuale, sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese e, in prospettiva, in relazione all'esigenza di garantire l'efficienza e l'economicità del servizio, verranno valutati sulla base di una metodologia a costi *standard*, come previsto dal comma 46.3 della RTDG. La prospettiva di utilizzazione di costi *standard* non sembra ostativa al fatto che le imprese possano perseguire gli obiettivi loro imposti dalla normativa: il riferimento ai costi *standard* varrà per gli investimenti successivi all'individuazione dei costi *standard* medesimi.
- 4.3 Tale impostazione risulta adeguata all'esigenza di garantire la copertura dei costi anche nell'ambito dello sviluppo della misurazione elettronica e la prospettiva di adozione di costi *standard* per la valutazione del capitale investito appare anche idonea a garantire uno sviluppo efficiente ed economico del servizio.

### Costi operativi relativi ai gruppi di misura

4.4 Fatto salvo quanto indicato nei paragrafi 4.6 e seguenti in relazione al possibile incremento dei costi che potrebbe derivare dagli obblighi di installazione dei convertitori per alcune categorie di gruppi di misura previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, relativamente ai costi operativi propri delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura non si prospettano aumenti di costo rispetto alla situazione precedente l'introduzione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, anzi, la gran parte delle previsioni indicano, in prospettiva, una diminuzione di tali oneri. Non si ritiene infatti che la tipologia di misuratore installato possa incidere significativamente sul livello dei costi operativi

- sostenuti per le attività di installazione e manutenzione. Di conseguenza, analogamente a quanto indicato per i costi di capitale, l'Autorità non ritiene che lo sviluppo della telegestione richieda interventi sulla componente a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura.
- 4.5 Peraltro è opportuno precisare che i costi operativi relativi agli elementi dei sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura non rientrano nel perimetro della componente tariffaria  $t(ins)_{t,}^{opex}$ , bensì della componente  $t(rac)_{t}^{opex}$ , che sarà analizzata nel seguito al paragrafo 5.7 e seguenti.

**Q1.** Si concorda con la valutazione generale degli impatti derivanti dall'introduzione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 sui costi di capitale e sui costi operativi relativi alle sole attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura (con l'esclusione dei maggiori costi connessi alle verifiche metrologiche)? Motivare l'eventuale posizione discordante.

# Problematiche specifiche

### Verifiche dei gruppi di misura

- 4.6 Come precedentemente ricordato, il comma 1.1 della RTDG definisce come gruppo di misura "la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale". La locuzione *gruppo di misura* nella definizione della RTDG comprende anche un eventuale correttore dei volumi misurati.
- 4.7 Di conseguenza, il gruppo di misura è costituito da un misuratore vero e proprio ed, eventualmente, anche da convertitori di temperatura e pressione, ovvero da apparati che consentono, qualora installati entrambi, di riportare all'unità di misura in *standard metri cubi* (*Smc*) la misurazione effettuata con qualsiasi condizione di temperatura o di pressione<sup>6</sup>.
- 4.8 Come visto nel paragrafo 2.11, per il terzo periodo regolatorio le componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi relativi alle operazioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura sono state determinate sulla base dei costi medi sostenuti dalle imprese del settore nell'anno 2006<sup>7</sup>. Tali costi riflettono, pertanto, tra l'altro, gli obblighi esistenti in quell'anno in materia di verifiche periodiche dei misuratori e dei convertitori, ovvero:
  - per quanto riguarda i misuratori, la normativa non prevedeva obblighi di verifica in momenti diversi dalla messa in commercio o dalla riparazione o rimozione dal luogo di esercizio;
  - per quanto riguarda i convertitori, invece, valeva (e vale ancora) l'obbligo di verifica biennale previsto dalla circolare del Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3/97.
- 4.9 La deliberazione ARG/gas 155/08 ha introdotto l'obbligo di fornire la misura del gas alle condizioni *standard* di temperatura e di pressione (l'obbligo relativo alle caratteristiche di pressione è limitato ai gruppi di misura di classe superiore a G6). Tale obbligo, nell'ipotesi

<sup>7</sup> La componente tariffaria  $t(ins)_t^{opex}$  a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori, nell'anno 2010 è stata fissata nella misura di 2,24 Euro per punto di riconsegna e non risulta differenziata per classe di misuratore.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nel caso di gruppi di misura a tecnologia massica questa distinzione naturalmente non si applica.

- di utilizzo di tecnologie basate sulla misura dei volumi, implica l'obbligo di installare dei convertitori.
- 4.10 Dalla combinazione dell'obbligo di installazione dei convertitori previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08 e dagli obblighi vigenti in materia di verifica biennale dei medesimi convertitori sembra delinearsi, in prospettiva, un aumento dei costi operativi per le imprese. In merito occorre precisare che l'Autorità, coerentemente con le valutazioni svolte in sede di effettuazione dell'analisi costi-benefici che ha supportato la deliberazione ARG/gas 155/08, non ritiene che l'obbligo di verifica biennale dei convertitori possa estendersi anche ai gruppi di misura di classe G4 e G6. Pertanto, considerato che il numero di punti di prelievo interessato dovrebbe nel complesso essere limitato, l'impatto in termini variazione del costo unitario medio per punto di riconsegna servito dalle imprese distributrici dovrebbe essere contenuto.
- 4.11 La variazione dei costi unitari medi per punto di riconsegna dipenderà peraltro dal *mix* dei punti di riconsegna serviti da ciascuna impresa distributrice. L'impatto potrà quindi essere differenziato tra le imprese in funzione del *mix* di punti di riconsegna serviti dalle medesime. L'attuale formula di riconoscimento del ricavo ammesso, non essendo il costo unitario medio riconosciuto differenziato per classe di misuratore, non consente di riflettere in modo adeguato eventuali differenziazioni dei costi sostenuti dalle imprese distributrici in conseguenza di un diverso *mix* della clientela servita.
- 4.12 E' infine opportuno segnalare che si è in attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione del decreto legislativo 22/07 in materia di criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura. Non è possibile ad oggi prevedere l'impatto di tali future disposizioni. Laddove i decreti adottassero l'approccio attuativo già previsto per i bolli metrici, l'obbligo di verifica sarebbe limitato ai misuratori di classe superiore alla G6, e dunque si avrebbero impatti limitati per le classi inferiori. Viceversa, se la verifica dovesse essere imposta per tutte le classi di misuratori, l'impatto sui costi operativi sarebbe sicuramente rilevante, ma, anche in questo caso, l'entità dell'impatto potrebbe essere più o meno pesante a seconda della possibilità o meno di effettuare la verifica in loco, rispetto all'opzione più costosa di effettuare tutte le verifiche in laboratorio.

**Q2.** Il contesto sopra descritto si basa su alcune assunzioni (ad esempio che le verifiche biennali non interessino i gruppi di misura G4 e G6); ovviamente, se la normativa di prossima emanazione assumesse posizioni differenti, il contesto dovrà essere rivisto conseguentemente. Sulla base delle assunzioni fatte, si concorda con la descrizione delle criticità relative alle verifiche dei gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

### Ammortamenti riconosciuti in caso di sostituzione dei misuratori

4.13 In via generale, la regolamentazione tariffaria prevede di non riconoscere né l'ammortamento residuo né la remunerazione del capitale per i cespiti sostituiti in anticipo rispetto al completamento del periodo di ammortamento. Si presume, infatti, che la scelta di dismissione anticipata sia legata a logiche tecnico-economiche, e dunque non sia corretto far gravare sui consumatori finali sia il costo del cespite dismesso sia costo del nuovo cespite installato. Peraltro la dismissione anticipata potrebbe essere accompagnata dalla vendita a terzi dei cespiti dismessi con il conseguente conseguimento di un ricavo straordinario che potrebbe compensare in tutto o in parte il costo residuo non ammortizzato.

- 4.14 Per contro, nel caso dei misuratori tradizionali sostituiti con misuratori elettronici prima della fine della vita utile, dal momento che tale sostituzione non è una scelta volontaria dell'impresa bensì l'effetto di un obbligo introdotto con la deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 44, lett. d) della RTDG prevede che le tariffe riconoscano l'ammortamento residuo dei misuratori tradizionali.
- 4.15 Le disposizioni della legge 99/09, volte a rafforzare la protezione dei clienti finali, prevedono all'articolo 30, comma 25 che "ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente".
- 4.16 Il comma 21 del medesimo articolo di legge, inoltre, prevede che "la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni". Conseguentemente, le vite utili definite dall'Autorità al fine della quantificazione delle quote di ammortamento riconosciute in tariffa<sup>8</sup> non possono che allinearsi alla durata di validità temporale dei bolli metrici.
- 4.17 In forza delle sopra citate disposizioni di legge, l'Autorità ritiene opportuno, e al tempo stesso necessario, rivedere il contenuto del comma 44.1, lettera d), della RTDG, in base al quale il costo residuo dei misuratori da sostituire nell'ambito del piano di installazione predisposto ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08 viene posto a carico del cliente finale. L'Autorità, in virtù delle disposizioni introdotte con la legge 99/09, ritiene che non possa essere riconosciuto il costo residuo da ammortizzare ai fini regolatori dei dispositivi che abbiano raggiunto il limite di validità dei rispettivi bolli metrici e intende pertanto distinguere, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 44.1, lettera d) della RTDG, tra:
  - misuratori che abbiano già raggiunto il limite di validità dei rispettivi bolli metrici per i quali non è possibile riconoscere alcun valore dell'ammortamento residuo;
  - misuratori che non abbiano ancora esaurito il periodo di validità del bollo metrico, per i quali la sostituzione del misuratore tradizionale con un misuratore elettronico può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 della RTDG.
- 4.18 In questo contesto, la graduale applicazione del limite temporale prevista dalla legge può essere coniugata come graduale applicazione dei misuratori elettronici, partendo prioritariamente dalla sostituzione dei misuratori con bollo metrico già scaduto.

**Q3.** Si concorda con la descrizione delle criticità relative al riconoscimento del costo residuo da ammortizzare ai fini regolatori dei misuratori oggetto di sostituzione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

### Le proposte dell'Autorità

4.19 Sulla base dell'analisi svolta risulta che, con riferimento ai gruppi di misura, la regolazione tariffaria vigente appare in linea generale adeguata alle esigenze connesse con

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La RTDG, alla tab. 3, prevede una vita utile per i gruppi di misura convenzionali pari a 20 anni, lo stesso termine era previsto dalla deliberazione n. 170/04 (tab. 2), mentre la precedente deliberazione n. 87/03 (tab. 15) prevedeva per gli stessi apparati una vita utile di 25 anni.

- l'implementazione del piano di installazione di misuratori previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08, sia in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi di capitale, sia in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi operativi.
- 4.20 Tuttavia, in relazione alle problematiche che sono state trattate nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene opportuno introdurre alcune modifiche, come di seguito precisato.

# Mantenimento dell'attuale impostazione per i costi di capitale di località

4.21 Per quanto riguarda i costi di capitale dei gruppi di misura, inseriti tra i cespiti di località, l'Autorità propone, il mantenimento dell'attuale criterio di regolazione, mantenendo la componente  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$  calcolata *pro-tempore* sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese e, a regime, calcolata in base a costi *standard*.

### Spunti per la consultazione

**Q4.** Si concorda con l'ipotesi di mantenere inalterata l'attuale regolazione dei costi di capitale di località relativi al servizio di misura?

# Differenziazione del corrispettivo unitario $t(ins)_t^{opex}$

- 4.22 Con riferimento alla problematica delle verifiche dei gruppi di misura, si ritiene opportuno rivedere l'attuale impostazione dei corrispettivi della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi per l'installazione e la manutenzione dei misuratori, nella logica di rispecchiare meglio tali costi, introducendo una differenziazione del riconoscimento in funzione del *mix* di misuratori installato presso i punti di riconsegna e graduandolo in funzione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione da parte delle singole imprese distributrici.
- 4.23 In particolare l'Autorità intende prevedere due distinti corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione:
  - base  $t(ins)_t^{opex}$ , espresso in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 (per i quali, come sopra evidenziato, ad oggi, non si ipotizzano obblighi di verifica periodica) e dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08;
  - $^{>G6}_{ele}t(ins)^{opex}_{t}$ , espresso in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08.
- 4.24 Tale differenziazione potrebbe essere introdotta a partire dall'aggiornamento tariffario per l'anno 2013. Infatti, secondo quanto previsto dal piano di installazione contenuto nella deliberazione ARG/gas 155/08, entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere equipaggiati con gruppi di misura conformi ai requisiti minimi previsti dalla medesima deliberazione ARG/gas 155/08 il 100% dei gruppi di misura di classe maggiore o uguale a G16 e il 30% dei misuratori di classe minore di G16 e maggiore di G6. Gli obblighi di verifica biennale dovrebbero pertanto scattare a partire dall'anno 2013.
- 4.25 L'intervento sarà operato dall'Autorità contestualmente alla definizione dei livelli iniziali dei parametri per il quarto periodo di regolazione. Il livello di base  $^{base}t(ins)^{opex}_t$  sarà determinato secondo le regole generali adottate per la fissazione dei livelli tariffari all'inizio di un

- periodo regolatorio e sarà pertanto fissato garantendo una simmetrica ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo regolatorio.
- 4.26 Il livello  $^{>G6}_{ele}t(ins)^{opex}_{t}$  è determinato sommando a  $^{base}t(ins)^{opex}_{t}$  l'extra-costo connesso con l'estensione degli obblighi di verifica dei convertitori ( $\Delta CVER_{unit}$ ).
- 4.27 Tali differenziazioni nel riconoscimento dei costi operativi, in un contesto di tariffa obbligatoria indifferenziato, implicano una modifica del vincolo ai ricavi ammessi relativi al servizio di misura e rendono necessaria una modifica della formula di determinazione dell'ammontare di perequazione relativo al medesimo servizio prevista al comma 49.1 della RTDG.

- **Q5.** Si concorda con l'ipotesi di introdurre la differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di installazione e manutenzione a partire dall'anno 2013?
- **Q6.** Si concorda con le modalità descritte per la fissazione dei corrispettivi unitari?
- **Q7.** Alcune stime preliminari sembrerebbero individuare per  $\Delta CVER_{unit}$  un valore intorno ai 30-40 euro. Si concorda con tale valore? In caso contrario, quali valori alternativi si ritiene siano più aderenti ai costi?

### Riconoscimento del costo residuo non ammortizzato

- 4.28 Con riferimento alla problematica della copertura del costo residuo non ammortizzato per i cespiti dismessi a seguito dell'adempimento degli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, l'Autorità ritiene opportuno modificare il contenuto dell'articolo 44, lettera d), della RTDG, restringendone il campo di applicazione ai soli gruppi di misura con anzianità inferiore a 15 anni, ovvero ai gruppi di misura dismessi prima della scadenza del relativo bollo metrico.
- 4.29 Peraltro la modifica sopra prospettata della RTDG, pur con i limiti derivanti dai concreti e rilevanti vincoli gestionali connessi alla realizzazione del piano di installazione dei gruppi di misura ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, che si reputa possano essere prevalenti su altre logiche di intervento, potrebbe favorire comportamenti elusivi da parte delle imprese distributrici che potrebbero dare priorità nella sostituzione a gruppi relativamente giovani, al fine di garantirsi la copertura del residuo non ammortizzato, e posticipare la sostituzione dei gruppi di misura che hanno già raggiunto l'anzianità di 15 anni, di cui la legge prevede la sostituzione.
- 4.30 Per evitare tale tipo di comportamento delle imprese, che potrebbe essere giustificato in una logica di massimizzazione del profitto, l'Autorità potrebbe prevedere l'obbligo per le imprese di dare priorità alla sostituzione dei gruppi di misura più vetusti. La verifica del rispetto di tale obbligo appare peraltro difficoltosa. L'imposizione di tale obbligo potrebbe poi non essere compatibile con le esigenze operative delle imprese che devono organizzare in modo efficiente ed economico le attività di installazione massiva dei gruppi di misura elettronici.
- 4.31 Tutto ciò considerato l'Autorità ritiene opportuno introdurre una regola *standard* per l'applicazione dell'articolo 44, lettera d), della RTDG. Le imprese, al fine del riconoscimento degli ammortamenti residui, devono: presentare all'Autorità una dichiarazione di vetustà del parco misuratori, nella quale il rappresentante legale certifica la numerosità dei gruppi di misura installati per anno di installazione; mantenere traccia documentale che dimostri quanto certificato. L'Autorità, sulla base della distribuzione di frequenza dei gruppi di misura per anno di installazione e tenendo conto dei gruppi di misura

effettivamente sostituiti in ciascun anno, determina il costo residuo da riconoscere, assumendo che i primi contatori ad essere sostituiti siano quelli più vetusti. Nel caso in cui l'impresa distributrice non sia in grado di documentare l'effettiva vetustà dei gruppi di misura installati l'Autorità non intende riconoscere il costo residuo da ammortizzare.

#### Spunti per la consultazione

- **Q8.** Si concorda con l'ipotesi di modifica dell'articolo 44, lettera d), della RTDG?
- **Q9.** Si concorda con l'ipotesi di introdurre una regola standard per il riconoscimento del costo residuo da ammortizzare?

## 5. Costi relativi agli elementi dei sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura

# Costi di capitale relativi ai sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura.

- 5.1 Sulla base delle attuali disposizioni della RTDG i costi dei sistemi di telegestione relativi ai cespiti diversi dai gruppi di misura, ovvero dei cespiti necessari all'attività di telecomunicazione e gestione dei dati, trovano copertura nella componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  che, secondo quanto previsto dal comma 43.1, lettera b) della RTDG, viene aggiornata anche in funzione del tasso di variazione collegato agli investimenti in altre immobilizzazioni materiali e immateriali realizzati a livello aggregato di settore.
- 5.2 I ricavi tariffari che le imprese possono conseguire dall'applicazione di tale componente non riflettono direttamente gli investimenti delle singole imprese. Di per sé, in contesti caratterizzati da bassi tassi di investimento, una valutazione basata sui costi medi di settore può essere un efficace strumento per favorire l'efficienza negli investimenti. Nel caso specifico della telegestione, caratterizzata da piani di investimento straordinari, da scadenze obbligatorie e da meccanismi di penalizzazione focalizzati sul numero di gruppi di misura installati, tuttavia, il meccanismo potrebbe essere relativamente premiante per le imprese che investono in ritardo ovvero che investono meno della media nazionale.
- 5.3 Peraltro, l'adozione di un meccanismo tariffario più simile a quello adottato per gli investimenti di località, che, in attesa di una valutazione a costi *standard*, remunera le imprese in funzione degli investimenti effettivamente realizzati, produrrebbe le inefficienze tipiche degli schemi di riconoscimento dei costi a piè di lista. In relazione alle rilevanti economie di scala che, sulla base di quanto evidenziato nella relazione tecnica della deliberazione ARG/gas 155/08, caratterizzerebbero i sistemi di telegestione, gli effetti di schemi di regolazione impropri potrebbero portare a ingiustificati aggravi dei costi del servizio.
- 5.4 La problematica del fattore di scala è estremamente rilevante sia con riferimento alla scelta della soluzione tecnologica adottata per l'attività di telelettura/telegestione, sia, e soprattutto, con riferimento alla scelta organizzativa del tipo "*make or buy*".
- 5.5 Si osserva che la determinazione dei requisiti minimi dei sistemi di telegestione prevede un approccio di sistema (si veda, in particolare, il decreto legislativo n. 22/07) che non entra nella scelta delle singole componenti o tecnologie da adottare, soggette invece a valutazioni tecniche ed economiche da parte delle imprese. Si ritiene che anche la struttura tariffaria debba mantenere questo approccio neutro: ogni impresa deve valutare, sulla base di un'analisi costi/benefici, la soluzione migliore in funzione del proprio parco clienti e della propria dimensione, sia per quanto riguarda le scelte di "make or buy" del sistema di

- telegestione, sia relativamente alla scelta di tecnologie a maggiore intensità di capitale rispetto a tecnologie che implicano minori investimenti ma maggiori costi operativi.
- 5.6 Una prima criticità è dunque legata alle modalità di riconoscimento dei costi di capitale relativi alle componenti dei sistemi di telegestione diverse dai gruppi di misura, che si presenta sotto un duplice aspetto: da un lato garantire l'equilibrio economico-finanziario alle imprese che operano scelte mediamente efficienti, dall'altro garantire uno sviluppo economico ed efficiente del servizio.

**Q10.** Si concorda con la descrizione delle criticità della regolamentazione vigente in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi di capitale relativi agli elementi dei sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura? Motivare eventuali diverse posizioni.

## Costi operativi relativi alla raccolta e validazione dei dati

- 5.7 Con riferimento alle modalità di copertura tariffaria dei costi operativi dei sistemi di telegestione, esclusi i costi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura che trovano autonoma remunerazione, alcuni operatori hanno lamentato che il livello dei costi riconosciuti per la raccolta e validazione dei dati sarebbe inadeguato rispetto alle esigenze connesse allo sviluppo della telelettura.
- 5.8 In merito si osserva, in primo luogo, che le componenti a copertura dei costi relativi alle operazioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure per il terzo periodo di regolazione sono state determinate sulla base della mediana dei costi unitari sostenuti nell'anno 2006 dalle imprese di vendita. Tale costo, dunque, fa riferimento a modalità di raccolta dati manuali, e non di telelettura, nonché alle frequenze di rilevamento fissate con la deliberazione 229/01, ora recepite dal TIVG.
- 5.9 A parità di frequenza di rilevamento, l'Autorità ritiene che con lo sviluppo della telelettura il costo relativo alla raccolta delle misure dovrebbe ridursi nel tempo. Questa assunzione appare peraltro coerente con le valutazioni sviluppate in sede di analisi costi-benefici propedeutica alla definizione della deliberazione ARG/gas 155/08.
- 5.10 Secondo le valutazioni dell'Autorità, il mantenimento delle attuali regole per l'aggiornamento della componente  $t(rac)_t^{opex}$  determinerebbe il conseguimento di temporanei *extra-profitti* per le imprese che installano gruppi di misura telegestiti e che procedono alla rilevazione dei dati mediante i sistemi di telegestione, sia negli anni 2011 e 2012, sia soprattutto nel periodo regolatorio successivo, essendo previsto che i livelli dei parametri iniziali delle tariffe di riferimento per l'anno 2013 siano calcolati con riferimento all'anno 2011, anno in cui il grado di penetrazione della telegestione, secondo i piani obbligatori previsti, dovrebbe risultare ancora modesto. Tali *extra-profitti* verrebbero poi assorbiti gradualmente e quindi trasferiti ai clienti finali a partire dal periodo regolatorio successivo (quindi dall'anno 2017), grazie ai meccanismi di ripartizione dei recuperi di produttività applicati a fine periodo e al meccanismo dell'*X-factor*.
- 5.11 Secondo l'opinione dell'Autorità, i meccanismi di graduale trasferimento dei recuperi di efficienza ai clienti finali previsti dall'attuale regolazione tariffaria, da un lato forniscono un adeguato incentivo alle imprese, dall'altro sono coerenti con la disposizione del comma 25, dell'articolo 30, della legge n.99/09, che prevede l'assicurazione di vantaggi ai consumatori finali in termini di riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese.


5.12 Rispetto all'attuale modalità di copertura dei costi operativi di raccolta e validazione permangono tuttavia, come segnalato da alcuni operatori e come accennato anche nel paragrafo precedente dedicato ai costi di capitale, criticità relative alla neutralità della regolazione rispetto alle scelte organizzativo-gestionali delle imprese. Infatti, le imprese che scelgono la soluzione della gestione in *outsourcing* della realizzazione e gestione dei sistemi di telegestione e che, di conseguenza, non sostengono costi di capitale ma esclusivamente costi operativi relativi ai canoni per l'uso dei detti sistemi, potrebbero risultare penalizzate. In tali casi, secondo gli operatori, i meccanismi in vigore non sarebbero in grado di riflettere l'incremento medio dei costi operativi derivanti dai canoni per l'uso dei sistemi di telegestione.

#### Spunti per la consultazione

Q11. Si concorda con la descrizione delle criticità della regolamentazione vigente in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi operativi relativi alla raccolta e alla validazione dei dati? Motivare eventuali diverse posizioni.

### Problematiche specifiche relative all'alimentazione di misuratori e concentratori

- 5.13 Le funzionalità di telelettura e telegestione dei gruppi di misura introdotte dalla deliberazione ARG/gas 155/08, oltre all'installazione dei misuratori elettronici, implicano l'installazione di un centro di telegestione e la predisposizione di sistemi di comunicazione. La comunicazione dei dati di telelettura tra i gruppi di misura ed il sistema di telegestione può essere effettuata direttamente oppure passando attraverso concentratori di dati. In entrambi i casi, la teletrasmissione dei dati implica la necessità di alimentare l'apparato che comunica i dati.
- 5.14 Allo stato attuale della tecnologia, si osserva che l'alimentazione di misuratori e concentratori può essere effettuata con una delle due modalità sotto indicate:
  - alimentazione tramite l'utilizzo di batterie, oppure
  - alimentazione tramite l'allacciamento alla rete elettrica.



5.15 L'alimentazione dei misuratori elettronici con <u>batteria</u> ha costi di installazione molto limitati (che trovano comunque compensazione nelle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale), ma, secondo quanto riferito dalle imprese, sembra richiedere interventi di sostituzione delle batterie frequenti e dipendenti dal grado di utilizzo delle apparecchiature. Le ipotesi formulate nella valutazione propedeutica alla definizione degli obblighi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 prevedono la sostituzione periodica delle batterie di

alimentazione dei gruppi di misura ogni due anni solo per le fasce di consumo più elevate (clienti di fascia 2 e 3, con consumi superiori a 5000 Smc/anno), mentre per il mercato di massa (clienti di fascia 1, con consumi fino a 5000 Smc/anno) è stata prevista un'unica sostituzione della batteria nell'arco della vita utile del gruppo di misura.

- I costi di sostituzione della batteria includono il costo della batteria stessa che si stima 5.16 compreso tra i 2 e i 4 Euro - e il costo della manodopera per la sostituzione. Sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente, la sostituzione della batteria può essere operata in occasione della verifica metrologica periodica. Pertanto il costo di esercizio connesso alla sostituzione delle batterie può essere congiunto con il costo relativo alle verifiche periodiche e pertanto inglobato nel  $\triangle CVER_{unit}$  così come riportato al paragrafo 4.24.
- In alternativa all'alimentazione mediante batterie è possibile prevedere l'alimentazione mediante la rete elettrica. L'alimentazione dei gruppi di misura (misuratori e concentratori) elettronici con la rete elettrica, implica il sostenimento di un costo iniziale per la connessione che appare decisamente più elevato di quello implicato dall'alimentazione a batteria e costi annuali per l'acquisto dell'energia e per l'uso della rete elettrica piuttosto esigui<sup>9</sup>.
- 5.18 Per quel che riguarda i gruppi di misura installati presso punti di prelievo fino a 5000 Smc/anno (oltre il 92% dei punti di riconsegna) l'ipotesi di allacciamento tramite rete elettrica non appare conveniente, se si considera il costo esiguo della batteria e la durata di vita di poco inferiore a quella del gruppo di misura. Anche per i gruppi di misura installati presso punti di prelievo con consumo superiore a 5000 Smc/anno, stanti le ipotesi sopra richiamate, sembra essere in linea generale più conveniente l'alimentazione mediante batterie, ma si ritiene possano esserci margini per diverse valutazioni da parte delle imprese distributrici.
- 5.19 Si deve infine ritenere che l'utilizzo dei concentratori implichi, generalmente, l'alimentazione tramite rete elettrica dal momento che, allo stato attuale, l'eventualità di alimentare i concentratori con batteria, seppure non tecnicamente impossibile, appare inefficiente.

### Spunti per la consultazione

Q12. Si concorda con la descrizione delle questioni connesse alle modalità di alimentazione di gruppi di misura e dei concentratori?

### Le proposte dell'Autorità

Rispetto alle criticità segnalate in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telegestione, esclusi i gruppi di misura per i quali sono previsti schemi autonomi di riconoscimento, l'Autorità intende proporre una modifica della regolazione esistente orientata, da un lato a garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese nei limiti di investimenti efficienti, dall'altro a favorire l'economicità e l'efficienza del servizio, nel rispetto di un principio di neutralità rispetto alle scelte tecnologiche e organizzative delle imprese.

L'esigenza di non privilegiare implicitamente, dal punto di vista tariffario, tecnologie a 5.21 maggiore intensità di capitale o realizzate in proprio rispetto a soluzioni di tipo diverso porta a proporre una modifica della RTDG che consideri in maniera complessiva e complementare

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Da valutare possibili ulteriori costi derivanti dalle disposizioni della Direttiva ATEX (Direttiva 94/9/CE in materia di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive) relative alle operazioni in zone con pericolo di esplosione.

- i costi di capitale e i costi operativi dei sistemi di telegestione diversi dai gruppi di misura. Le soluzioni proposte prevedono pertanto l'applicazione di criteri omogenei di riconoscimento basati su costi *standard*, sia per quel che riguarda i costi operativi, sia per quel che riguarda i costi di capitale.
- 5.22 L'esigenza, inoltre, di coprire i maggiori costi implicati dall'ottemperanza agli obblighi disposti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, senza tuttavia dare indebiti vantaggi alle imprese che sostituiscono i misuratori tradizionali con misuratori elettronici telegestiti in ritardo rispetto alla media nazionale, porta a proporre una soluzione di copertura dei costi differenziata tra punti di prelievo serviti da misuratori tradizionali e punti di prelievo telegestiti.

# Copertura dei costi di capitale centralizzati relativi a sistemi di telegestione

- 5.23 Per la copertura dei costi di capitale dei sistemi di telegestione (esclusi i gruppi di misura), l'Autorità propone l'introduzione di una specifica componente tariffaria  $t(cen, mis)_t^{capex}$  a partire dall'aggiornamento tariffario per l'anno 2012.
- 5.24 A questo scopo l'Autorità propone la modifica del comma 5.3 della RTDG, introducendo una nuova tipologia di immobilizzazioni centralizzate, definita come "immobilizzazioni materiali e immateriali centralizzate relative ai sistemi di telegestione", che risulterebbe scorporata dalla categoria residuale attualmente individuata alla lettera b) del citato comma 5.3 della RTDG.
- 5.25 L'attuale componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$ , al netto delle immobilizzazioni destinate alla telegestione/telelettura, viene aggiornata secondo le regole previste dal comma 43.1 della RTDG ai fini degli aggiornamenti annuali.
- 5.26 Per la determinazione della componente  $t(cen, mis)_t^{capex}$  l'Autorità ritiene opportuno, in relazione alle considerazioni svolte nel paragrafo 5.1 e seguenti, fissare il livello di tale componente in modo parametrico, sulla base di un costo unitario medio per punto di riconsegna predisposto per la telegestione. Tale costo unitario medio per punto di consegna viene valutato aggregando i costi di investimento in sistemi di telegestione/telelettura (esclusi i gruppi di misura) delle imprese che hanno scelto la soluzione "make" nell'anno 2010, rapportato al numero di punti di riconsegna di cui è prevista la predisposizione per la telegestione nell'anno 2012 riferito alle medesime imprese distributrici. Tale corrispettivo si applica, fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione all'adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, anche alle imprese che hanno scelto soluzioni di tipo "buy".
- 5.27 L'aggiornamento negli anni successivi potrebbe essere effettuato con criteri analoghi. L'Autorità intende valutare anche l'ipotesi di introdurre, a regime, un aggiornamento (nuovi investimenti incrementali) basato su costi *standard* che potrebbe sterilizzare ulteriormente eventuali inefficienze delle imprese.
- 5.28 La differenziazione nel riconoscimento dei costi tra imprese che rispettano gli obblighi della deliberazione e imprese inadempienti viene intercettata modificando il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi al servizio di misura di cui all'articolo 30 della RTDG, prevedendo il riconoscimento di un ulteriore addendo per le sole imprese che hanno rispettato gli obblighi di installazione, calcolato (*ex post*) secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{cen,capex} =_{ele} NUA_{t,c}^{eff} \cdot t(cen, mis)_{t}^{capex}$$

- **Q13.** Si concorda con l'ipotesi prevista dall'Autorità di introdurre una specifica componente tariffaria  $t(cen, mis)_t^{capex}$  a copertura dei costi di capitale relativi ai sistemi di telegestione (esclusi i misuratori)?
- **Q14.** Si concorda con la modalità proposta per la determinazione del livello iniziale di tale componente tariffaria e del suo successivo aggiornamento annuale?
- **Q15.** Si concorda con la proposta di differenziazione del ricavo ammesso a copertura dei costi di capitale centralizzati in funzione dell'assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08?

# Componente a copertura dei costi operativi di raccolta e validazione dei dati

- 5.29 L'Autorità propone di mantenere il riconoscimento del corrispettivo  $t(rac)_t^{opex}$ , sulla base dell'attuale livello efficientato tramite l'applicazione del *price cap*, anche per i punti di riconsegna già predisposti per la telegestione fino alla fine dell'anno 2016, ovvero fino all'ultima scadenza per l'introduzione dei misuratori prevista dalla deliberazione ARG/elt 155/08 che coincide con l'ultimo anno del quarto periodo regolatorio. In sede di definizione dei corrispettivi per il quarto periodo regolatorio l'Autorità, in un'ottica di ridurre il rischio regolatorio per le imprese che stanno affrontando un impegnativo piano di investimenti, intende derogare agli usuali criteri di aggiornamento di inizio periodo, prevedendo una differenziazione del meccanismo di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività rispetto agli obiettivi fissati per il terzo periodo regolatorio a vantaggio dell'impresa allineata con gli obiettivi di installazione dei misuratori. Si potrebbe ipotizzare di lasciare alle imprese ottemperanti una quota superiore al 50% di tali maggiori recuperi di produttività. La manovra si tradurrebbe pertanto in una differenziazione del valore  $t(rac)_t^{opex}$  tra le imprese in regola e le imprese in ritardo rispetto agli obiettivi di installazione dei misuratori elettronici.
- 5.30 A partire dal periodo regolatorio successivo (dall'anno 2017), la componente dei costi operativi di raccolta sarà invece calcolata sulla base dei costi relativi all'anno 2015 e applicando le regole vigenti (ripartizione dei maggiori recuperi di produttività e *X-factor*).
- 5.31 Tale previsione ha lo scopo di incentivare un rapido assolvimento degli obblighi previsti della deliberazione ARG/gas 155/08. L'Autorità ritiene infatti che l'introduzione della specifica componente  $t(cen, mis)_t^{capex}$  a copertura dei costi di capitale, di cui è da prevedere un graduale aumento nel tempo in conseguenza degli investimenti operati dalle imprese, abbinata al mantenimento del corrispettivo  $t(rac)_t^{opex}$  possa produrre una temporanea sovraremunerazione delle imprese giustificabile in termini di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi.

### Spunti per la consultazione

**Q16.** Si concorda con l'ipotesi di aggiornamento della componente  $t(rac)_t^{opex}$  secondo le modalità sopra descritte? Motivare eventuali soluzioni alternative.

### Costi connessi con l'alimentazione dei gruppi di misura e dei concentratori

5.32 Per quanto riguarda la problematica specifica dell'alimentazione di misuratori e concentratori, l'Autorità ritiene che le soluzioni sopra descritte possano essere idonee a garantire un adeguato riconoscimento dei costi.

- 5.33 In particolare, l'Autorità ritiene che: i costi relativi alla connessione dei concentratori (eventuali) possano essere ricompresi nell'ambito dei costi di capitale centralizzati relativi al servizio di misura, coperti dalla componente  $t(cen, mis)_t^{capex}$ , i costi relativi all'alimentazione dei concentratori possa trovare copertura nella componente  $t(rac)_t^{opex}$  e i costi relativi all'alimentazione dei gruppi di misura sia ricompresa nella componente  $\Delta CVER_{unit}$ .
- 5.34 In ogni caso l'Autorità non intende riconoscere tra i costi di capitale di località i costi relativi alla connessione elettrica dei gruppi di misura che, pertanto dovranno essere scorporati dal capitale investito riconosciuto ai fini regolatori e non dovranno essere indicati nei questionari di raccolta dati predisposti annualmente dalla Direzione Tariffe.

**Q17.** Si concorda con la ipotesi descritte per il trattamento dei costi connessi all'alimentazione di gruppi di misura e di eventuali concentratori?

# 6. Sintesi delle proposte

6.1 Sulla base delle proposte sviluppate nei due precedenti capitoli 4 e 5, si prospettano nel complesso le seguenti modifiche alla RTDG.

# Le componenti tariffarie della tariffa di riferimento a copertura dei costi relativi al servizio di misura

- 6.2 A seguito della riforma alla copertura dei costi relativi ai servizi di misura potrebbero concorrere le seguenti componenti della tariffa di riferimento:
  - la componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  (in quota parte), a copertura di eventuali costi centralizzati relativi al servizio di misura, esclusi i costi centralizzati relativi ai sistemi di telegestione;
  - la componente  $t(cen, mis)_t^{capex}$ , a copertura dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telegestione;
  - la componente  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ , a copertura dei costi di capitale di località;
  - la componente <sup>base</sup>  $t(ins)_t^{opex}$  destinata alla copertura dei costi di installazione e manutenzione relativi ai gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e dei gruppi di misura di classe superiore a G6 non conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08;
  - la componente  $^{>G6}_{ele}t(ins)^{opex}_t$ , destinata alla copertura dei costi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08;
  - la componente  $t(rac)_t^{opex}$  a copertura dei costi relativi a funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure.

### I vincoli tariffari relativi al servizio di misura

6.3 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura  $VRM_{t,c}$  risulterà suddiviso in tre elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati di misura  $VRM_{t,c}^{cen,capex}$ ;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale di località  $VRM_{t,c}^{capex}$  la cui valutazione rimane inalterata;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi *VRM*<sub>t,c</sub><sup>opex</sup>.
- 6.4 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati di misura  $VRM_{t,c}^{cen,capex}$  sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{cen,capex} =_{ele} NUA_{t,c}^{eff} \cdot t(cen, mis)_t^{capex}$$
.

6.5 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi risulta determinato sulla base della seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{opex} = ^{base}t(ins)_{t}^{opex} \cdot (^{\leq G6}NUA_{t}^{eff} + ^{>G6}_{trad}NUA_{t}^{eff}) + ^{>G6}_{ele}t(ins)_{t}^{opex} \cdot ^{>G6}_{ele}NUA_{t}^{eff} \ .$$

# Perequazione del servizio di misura

6.6 Le modifiche alle formule relative ai vincoli ai ricavi ammessi a copertura del servizio di misura sopra delineate implicano anche una modifica della formula di riconoscimento dell'ammontare di perequazione relativa al servizio di misura.